

OGGETTO: Campionato C SILVER 2 - Gara 00691 – Provvedimenti del Giudice Sportivo trasmessici con comunicato n. 123 del 9/10/2017/11 a carico della P.O.S.A.L. SESTO e del suo atleta STEFANO CANTARIN

Facciamo seguito al nostro preavviso di ricorso di ieri e, dopo aver visionato il rapporto arbitrale, esponiamo le nostre osservazioni sugli episodi accaduti.

1) **Squalifica per 3 giornate del campo di gioco**

Premettiamo che il pubblico al seguito della nostra squadra era composto da 10 persone, tutti familiari degli atleti e dell'allenatore, fra cui 8 donne (mamme e fidanzate) e 2 uomini (un nonno di 84 anni ed il padre sessantanovenne, cardiopatico, del giocatore Stefano Cantarin).

I fatti descritti nel rapporto arbitrale sono avvenuti a fine partita e hanno coinvolto solamente il sopraccitato padre del giocatore Stefano Cantarin (maglia n. 10) ed un tifoso di Morbegno.

I due hanno discusso animatamente sino a quando il tifoso di Morbegno ha spintonato il padre di Cantarin che ha messo istintivamente avanti le braccia per difendersi; segnaliamo in proposito che il soggetto, essendo cardiopatico, (fra l'altro per questo motivo non presenziava ad una partita del figlio da circa due anni) non è in grado di agire con violenza.

Le altre persone che sono intervenute hanno solamente provveduto a sedare il litigio.

Riteniamo altresì che tale articolo si applichi per gravi episodi che coinvolgono fuori dal campo, al termine della gara, persone del pubblico nei confronti di tesserati.

Alla luce di quanto precede, chiediamo che, se non dovesse essere riconosciuta la completa estraneità ai fatti contestati, la sanzione venga derubricata in "tentativo di aggressione o comportamento minaccioso o gravemente offensivo fuori dal campo di gioco commesso da individuo isolato" (articolo 29, 5A R.G. "ammenda pari al 50% del massimale").

2) **Inibizione dal 10/10/2017 al 10/02/2018 del giocatore Stefano Cantarin**

Ferme restando le responsabilità dell'atleta che comunque ha agito di impulso solo preoccupato di vedere il padre, in salute precaria, coinvolto nella vicenda, riteniamo che la pena sia sproporzionata rispetto ai fatti ascrittigli.

Innanzitutto l'art. 35, al punto 1c prevede la squalifica per almeno una gara o inibizione per almeno giorni sette", mentre lo stesso articolo al punto 3 prevede "la squalifica per almeno due gare o inibizione per almeno giorni quindici"; pertanto sommando le due pene massime si arriva a 22 giorni di inibizione.

L'aggravante per Stefano Cantarin di essere capitano della squadra (art. 21, 5a R.G.) ha però incrementato, secondo noi in modo eccessivo, il provvedimento disciplinare sino a 123 giorni di calendario (oltre 5 volte la pena minima prevista) che corrispondono a ben n. 18 giornate di squalifica per il campionato.

Oltretutto non si è tenuto conto delle circostanze attenuanti previste nello stesso art. 21, 4 R.G. in particolare del fatto che il giocatore è intervenuto, ripetiamo, pur in maniera sbagliata e plateale, ma preoccupato per le condizioni di salute del padre, che dopo molto tempo era tornato a vedere una partita di basket del figlio.

Chiediamo pertanto di rivalutare in diminuzione l'entità della pena comminata all'atleta.

Chiediamo infine di poter essere ascoltati durante la discussione del ricorso nelle persone dei sig. **Roberto Timossi in qualità di Presidente della società** e testimone diretto dei fatti accaduti e del capitano Stefano Cantarin per esporre le proprie ragioni.

Restiamo in attesa di Vostre determinazioni e, ringraziando per l'attenzione porgiamo cordiali saluti.

Sesto San Giovanni 12 ottobre 2017

A.S.D. BASKET P.O.S.A.L.
Il Presidente Roberto Timossi

